

STATUTO

Art. 1) E' costituita una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELEMEDICINA E INFORMATICA MEDICA" (@ITIM).

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Milano ed è costituita senza finalità di lucro.

Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di:

- * promuovere lo studio, la ricerca e le applicazioni delle tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (informatica e telematica) alla Medicina e, più in generale, al settore della sanità;
- * divulgare la cultura e l'addestramento all'uso di tali nuove tecnologie e metodologie;
- * sensibilizzare le strutture amministrative, sociali, culturali, tecniche e scientifiche a livello nazionale, regionale e locale su questi temi;
- * formare operatori qualificati nel settore;
- * valutare le tecnologie, metodologie, linee guida e protocolli standard;
- * sviluppare studi e ricerche su tecnologie, metodologie, linee guida e di protocolli d'uso relativi alla telemedicina e ai sistemi informativi in Sanità;
- * partecipare a progetti di ricerca e sviluppo a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale sui temi dell'informatica medica e della telemedicina (sistemi informativi sanitari, data base clinici, record medico e smart card sanitarie, sistemi di teleconsulto e telediagnosi, sistemi di supporto decisionale in medicina, software statistico e procedure automatiche in epidemiologia, ecc.);
- * promuovere l'uso delle tecnologie dell'informazione nei protocolli diagnostico-terapeutici, nella farmacovigilanza, nella qualità della cura, nella riduzione dei costi del Servizio Sanitario Nazionale, Regionale e locale;
- * contribuire a diffondere l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nel trattamento di dati per la prevenzione sanitaria e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- * promuovere attività e strumenti d'informazione e comunicazione (anche web based), quali la pubblicazione di riviste e newsletters, libri e bollettini informativi in generale e l'organizzazione, a carattere nazionale ed internazionale di corsi, convegni, mostre, ecc.;
- * interessare alla vita ed all'attività dell'Associazione singole organizzazioni, Aziende Ospedaliere e sanitarie, Regioni e Amministrazioni centrali (Ministeri, Enti di Governo, ecc.), Università ed Enti di Ricerca, Amministrazioni locali, Organizzazioni Culturali e Sociali, Aziende pubbliche o private con varie forme di collaborazione.

Art. 4) La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d' iscrizione e dalle quote annuali associative versate dagli associati;
- b) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti pubblici, di Aziende e di privati cittadini;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione;
- d) dai fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio o con gli eventuali avanzi di gestione;
- e) dai proventi di iniziative, attività e prestazioni attuate o promosse dagli organi amministrativi, anche in collaborazione eventuale con strutture pubbliche e private.

Art. 6) L'intero patrimonio è vincolato esclusivamente al conseguimento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 7) L'Associazione è costituita dai soci fondatori, firmatari dell'atto costitutivo, dai soci effettivi ordinari, dai soci sostenitori e dai soci onorari. Possono essere soci persone fisiche, società ed Enti italiani o stranieri,

che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità. Sono previsti anche soci juniores costituiti da studenti e giovani operatori nel settore. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' Associazione. Sono soci ordinari o effettivi le persone fisiche, le Società e gli Enti che contribuiscono alla attività della Associazione con la propria collaborazione e mediante il versamento della quota associativa annuale. Sono soci sostenitori, a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci che, oltre al pagamento della quota associativa annuale, partecipano all'attività dell' Associazione con contributi di rilevante valore. Sono soci onorari, a giudizio del Consiglio Direttivo, coloro che, nel campo delle tecnologie dell'Informazione e delle scienze biomediche, della ricerca e dell'innovazione in questo settore, dimostrano interesse per l' Associazione e la sostengono con la loro presenza e contributo culturale e scientifico. Sono soci juniores, a giudizio del Consiglio Direttivo, coloro che, essendo studenti o giovani operatori del settore, sono interessati alla partecipazione e allo sviluppo della Associazione.

Art. 8) Spetta al Consiglio Direttivo decidere sull'ammissione a socio, su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 9) La qualifica di socio, oltre che per decesso, si perde:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto;
- b) per il mancato pagamento della quota annuale associativa;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non sono rimborsabili.

Art. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati o soci;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere/Segretario;
- e) Il Consiglio Scientifico.

La permanenza in carica degli organi dell' Associazione è fissata in anni tre, senza limiti di rieleggibilità. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento di eventuali incarichi. E' ammesso il rimborso di spese anche per gli aderenti all'organizzazione, i quali non ricoprono cariche associative, nel caso in cui essi siano stati incaricati occasionalmente di assolvere adempimenti nell'interesse dell' Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire emolumenti a soci o terzi estranei relativamente all'espletamento di specifici incarichi, funzioni o compiti.

Art. 11) L' Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell' Associazione ed è l'organo sovrano dell' Associazione medesima.

Art. 12) Tutti i soci (fondatori, effettivi/ordinari, juniores, sostenitori ed onorari) regolarmente iscritti nel libro soci, hanno diritto di intervento nell' Assemblea. Ogni socio fondatore, ordinario, sostenitore, onorario, ecc. ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, un numero massimo di due altri soci. La delega può essere rilasciata solo ad altro socio.

Art. 13) l'Assemblea in sede ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno:

- a) per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario (bilancio) dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dal rapporto del tesoriere;
- b) per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività da svolgere nell'anno successivo;
- c) per la nomina, alle scadenze determinate, del Consiglio Direttivo;
- d) per deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o che siano di sua

competenza a norma del presente statuto. L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata anche quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 20% degli associati. In questo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata in base al codice civile.

Art. 14) l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea, la quale nomina pure di volta in volta il proprio Segretario.

Art. 15) L'Assemblea sarà convocata presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia o all'estero, mediante avviso scritto da inviarsi, a tutti i soci, con lettera raccomandata, nel loro rispettivo domicilio, ovvero (su espressa autorizzazione dell'interessato) con posta elettronica, telex o telefax (se espressamente autorizzato dall'interessato) e ciò almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per la riunione. Tale avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 16) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti (purché superiore a cinque). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti nel libro dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Art. 17) Le deliberazioni dell'Assemblea verranno fatte constare mediante verbale steso nell'apposito libro firmato dal presidente e dal Segretario.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e non fondatori. Spetta all'Assemblea l'elezione tra i Soci dei componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione con la nomina dei primi non eletti, seguendo la graduatoria della precedente elezione.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente (il quale rappresenterà legalmente l'Associazione a tutti gli effetti), un Vice-Presidente ed un Tesoriere/Segretario.

Art. 20) E' di competenza del Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione dei provvedimenti necessari ed utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha i più ampi poteri decisionali, sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione e determina l'entità della quota di iscrizione e di quella Associativa annuale.

Art. 21) Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 22) Le riunioni del Consiglio Direttivo Sono Convocate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri. Esso si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede sociale o altrove in Italia. Le convocazioni si fanno mediante avviso scritto da inviarsi a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica, telex o telefax e ciò almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, non che l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo sarà fatto constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e da un membro del Direttivo, in funzione di Segretario.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci fondatori partecipanti al Direttivo il Tesoriere.

Art. 24) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni del Consiglio, ha la firma dei provvedimenti e, in particolare, il compito di:

- a) stabilire i criteri, le fasi di realizzazione e le direttive di esecuzione dei compiti statutari e dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) assumere in caso d'urgenza, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari da sottoporre a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione successiva;
- c) firmare la corrispondenza, aprire conti correnti postali o bancari ed operare su tali conti- correnti nell'ambito delle ordinarie attività dell'Associazione;
- d) liquidare costi, fatture e documenti di addebito o di accredito;
- e) rappresentare l'Associazione presso gli uffici pubblici (comunali, regionali e nazionali, amministrativi, postali, ferroviari, ecc.) ed Enti privati per tutte le attività dell'Associazione.

Art. 25) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26) Il Tesoriere ha anche funzioni di Segretario: egli è Segretario del Consiglio Direttivo, cura la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione. È responsabile economico dell'Associazione e, ogni anno, rende conto all'Assemblea del bilancio dell'Associazione. Egli redige inoltre il testo del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. È responsabile del mantenimento dei rapporti tra il Consiglio Direttivo ed i singoli Soci.

Art. 27) Il Consiglio Scientifico ha il compito di indirizzare e supportare l'Associazione nelle iniziative informative, formative, di ricerca e di applicazione rispetto a tutte le tematiche scientifiche e tecnologiche proprie ed utili allo svolgimento delle sue attività e della sua missione. Contribuisce alla stesura di documenti specifici, progetti e proposte nel campo dell'informatica medica e telemedicina e di tutte le discipline connesse al fine di diffondere conoscenze, indicazioni, valori e cultura dell'innovazione ICT tra i soci, la società italiana e straniera per un migliore sviluppo ed uso delle strutture sanitarie, sociali e produttive di beni e servizi da parte dei cittadini, degli operatori e degli utenti. Il Consiglio Scientifico all'uopo può organizzarsi ed articolarsi in Gruppi di Lavoro specifici in modo da analizzare ed affrontare bene tutte le tematiche e gli argomenti dell'informatica medica, telemedicina, sanità elettronica, bio e neuroinformatica, ingegneria biomedica, ecc.

Art. 28) Il Consiglio Scientifico è costituito da personalità esperte del settore e possono essere soci e non soci (appartenenti anche ad altre associazioni) in un numero che può andare da 15 a 30 componenti. Esso elegge tra i suoi membri un Ufficio di Coordinamento (con Coordinatore, Vice-Coordinatore, responsabili di Gruppi di Lavoro tecnico-scientifici, ecc.). Le riunioni del Consiglio Scientifico sono convocate dal Coordinatore o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Coordinatore, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Componenti. Esso si riunisce almeno una volta all'anno presso la sede sociale o altrove ed ad esso può partecipare la presidenza e il segretario dell'Associazione o, su loro indicazione, singoli membri del Consiglio Direttivo. Le convocazioni Consiglio Scientifico si fanno mediante avviso scritto da inviarsi a tutti i suoi componenti almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore o da chi ne fa le veci. Il verbale, siglato dal Coordinatore con le indicazioni discusse ed approvate, va fatto pervenire al Consiglio Direttivo che potrà discuterlo ed usarlo per le conseguenti attività proprie dell'Associazione.

Art. 29) I Soci fondatori costituiscono la prima Assemblea Generale dei Soci che nomina il Consiglio Direttivo.

Art. 30) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, varranno le disposizioni relative del vigente Codice Civile.